



Comune di Fragagnano
Provincia di Taranto

Regolamento per l'applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 2 del 28.03.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 4 bis – Occupazione d'urgenza
- Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza
- Art. 7 – Deposito cauzionale
- Art. 8 - Durata delle occupazioni
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del titolare
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 13 bis - Rimozione dei materiali relativi alle occupazioni abusive
- Art 13 ter - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 13 quater- Occupazione con chioschi ed apprestamenti precari
- Art. 13 quinquies - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 14 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 - Oggetto della tassa
- Art. 16 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 19 - Disciplina delle tariffe
- Art. 20 - Riscossioni in convenzione
- Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 22 - Passi carrabili
- Art. 22 bis- cartello e segnaletica stradale per passi carrabili
- Art. 23 - Esenzioni
- Art. 24 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali
- Art. 25 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 26 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 27 - Sanzioni e interessi
- Art. 28 - Rateizzazioni
- Art. 29 - Funzionario responsabile
- Art. 30 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:

- l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, balconi chiusi e simili, infissi di carattere stabile;
- le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:

- le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
- le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
- le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.

4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente per materia domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, ecc. è tenuto a richiedere la concessione il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento della tassa.

3. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno trenta giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno trenta giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le

- generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore *pro tempore* dello stesso;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare, la dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro;
- i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 6.
- l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
4. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
5. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 4 bis- Occupazioni di urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Competente per materia per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni permanenti e trenta giorni per le occupazioni temporanee.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, dovrà versare i diritti di urgenza. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti alla metà.
5. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, ovvero, vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al Responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - Ufficio di Polizia Municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - Ufficio Attività Produttive: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
8. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego e/o del parziale accoglimento della domanda indicando l'Autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione.

9. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal Dirigente/Responsabile del servizio.

Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui ai precedenti articoli dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione stabiliti dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del Responsabile del servizio Lavori Pubblici-Patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 8 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 29, senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il Responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

5. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e Igiene vigenti nel Comune.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

8. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
- n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versata a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.
7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 13 bis - Rimozione dei materiali relativi alle occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, Il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata dall'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

Art 13 ter - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per la collocazione in via provvisoria di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio competente detta prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc..
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 13 quater- Occupazione con chioschi ed apprestamenti precari

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 13 quinquies - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dai Comuni sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dalla Autorità Comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 15 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Art. 16 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
Piazza Regina Elena, Piazza Risorgimento, Piazzale Toniolo, Via Vittorio Emanuele, Via C. Battisti, Via TA-LE, Via Caserma, Via Roma.	Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche non comprese nella I categoria.

2. In relazione alla suddivisione di cui al comma 1, la tassa viene così graduata:

1^ categoria: 100%

2^ categoria: 60%

Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel

caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione. Sono escluse le occupazioni effettuate con vasi ornamentali posti al margine di pertinenza all'accesso della abitazione non superiore a mq. 1 (uno) e comunque non oltre la superficie delimitata dal marciapiede prospiciente l'abitazione.

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

8. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

Art. 19 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione assunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 18 ore: riduzione del 25 per cento;

b) occupazioni oltre 18 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

5. Per le occupazioni di durata fino a 14 giorni, la tariffa è ordinaria; da 15 giorni in sù, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 20 - Riscossioni in convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, D. Lgs. 507/1993, previa stipula di apposita convenzione.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.

3. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 507/1993.

4. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 65%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 %;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 70%;
- d) per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- e) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 %;
- f) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è ridotta del 30 %;
- h) per le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70 %;
- i) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 22 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili i manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.

2. E', inoltre, passo carrabile anche l'accesso a raso (passo carrabile a raso) posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.

La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. I proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico richiedere la disponibilità del suolo pubblico di fronte all'accesso al passo carrabile, quando la larghezza della via sia di dimensioni tali da rendere difficoltoso l'accesso alla proprietà privata.

5. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

6. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

7. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 22 bis- Cartello e segnaletica stradale per passi carrabili

1. Il cartello di passo carrabile deve essere installato e mantenuto a cura e spese del richiedente. Sulla parte alta deve essere indicato l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero di rilascio.

2. Il divieto di sosta posto in corrispondenza degli accessi e sul margine opposto della strada a quello ove si affacciano i manufatti (estensione) può essere esplicitato:

- a) mediante due segnali verticali di divieto di cui all'art. 120 co. 1 lett A) - Fig. II.74 del Regolamento (DPR 495/1992) corredati dei pannelli di inizio e fine di cui all'art. 83 co. 3 (Mod. II, 5);
- b) mediante segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o dalla parete che delimita la strada, ai sensi dell'art. 152 co. 3 del Regolamento (Fig. II 448);
- c) ai lati del passo carrabile con zebraure di colore bianco pari a ml 1,50 per lato per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Sono a carico del proprietario le spese sostenute dal Comune per l'apposizione della segnaletica funzionale al passo carrabile di cui ai punti a), b) e c) del predetto comma 2.

4. Le spese sostenute dal Comune, segnaletica verticale e orizzontale, di cui al precedente comma, sono quelle stabilite dal listino prezzi determinato dalla Regione Puglia ovvero quelli risultanti dalla gara di appalto realizzata dal Comune.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre alle occupazioni espressamente indicate all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993, le seguenti occupazioni:

- a. le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b. le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o somministrazione;
- c. le occupazioni da chiunque realizzate con iniziative aventi finalità di carattere istituzionale intendendosi come tali quelle organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- d. le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- f. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose anche patrocinate dal Comune di Fragagnano;
- g. le occupazioni di scannafossi, faretti, fioriere (fino a 1 mq, così come previsto dall'art. 18 co. 3), scale o rampe d'accesso delle abitazioni, pensiline e altri elementi di arredo urbano anche posizionati su strada qualora consentiti dal Codice della strada;
- h. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché senza indicazioni di pubblicità;
- j. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k. le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- m. le occupazioni di aree cimiteriali;
- n. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o. le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p. *i passi carrabili a servizio di locali occupati da portatori di handicap.*

Art. 24 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali

1. Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento della TOSAP, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Compete alla Giunta Comunale deliberare l'applicabilità della norma di cui al comma 1 nei casi specifici, nonché stabilire l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

Art. 25 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Competente per materia del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal

Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro 30 aprile.

7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad € 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.

Art. 26 - Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 27 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni relative l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono, invece, punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.P.S. n. 383/1934 e successive modifiche, della L. 689/1981 e successive modifiche e del DLGS 285/1992 e successive modifiche.

Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata nei limiti del tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28 – Rateizzazioni

Nell'ipotesi di richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto per omesso o ritardato pagamento della TOSAP, la stessa possa essere ritenuta meritevole di accoglimento purché sussistano le seguenti condizioni:

1. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 52,00, nei seguenti limiti:

- a) Per importi compresi tra 150,00 Euro e 500,00 Euro: rateizzazione in massimo n. 6 rate di pari importo con scadenza mensile;
- b) Per importi compresi tra 501,00 Euro e 1.000,00 Euro: rateizzazione in massimo n. 10 rate mensile di pari importo;
- c) Per importi compresi tra 1.001,00 Euro sino a € 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo;

2. La concessione di rateizzazione per importi superiori a €. 5.001,00, come precisato alla lettera c), è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di una rata, a semplice richiesta del Comune;
4. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
5. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
 - L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione sospende i termini per la riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale;
 - La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale maggiorato dell'1,5% annuo, che rimane fisso per tutta la durata della rateizzazione;
 - Nel caso di somme risultanti da avviso di accertamento, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi;
 - In caso di mancato pagamento di una rata:
 - ✓ il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - ✓ l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, l'Ufficio preposto procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - ✓ l'importo non può più essere rateizzato e, laddove l'inadempimento dovesse persistere, si predisporrà ingiunzione di pagamento e riscossione coattiva del canone non versato, comprensivo delle sanzioni dovute, degli interessi maturati e delle spese sostenute.

Il mancato pagamento di un sola rata produrrà l'effetto della revoca della concessione di utilizzazione del suolo pubblico a mente della previsione del Regolamento Tosap (art. 12);

Art. 29 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.